

Circol@re nr. 09 del 7 marzo 2023

LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI MATURATI NEL 2022

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

Gli artt. 2, comma 5, DL n. 144/2022 c.d. "Decreto Aiuti-ter" e 1, comma 6, DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater", prevedono che **entro il 16.3.2023** i beneficiari dei crediti d'imposta di seguito elencati devono inviare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dalla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione contenente l'importo del **credito maturato nel 2022**:

- crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 6, DL n. 115/2022, relativi al **terzo trimestre 2022**;
- crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, DL n. 144/2022, relativi ai mesi di **ottobre e novembre 2022**;
- crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1 e 2, DL n. 176/2022, relativi al mese di **dicembre 2022**;
- crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante ex art. 2, DL n. 144/2022 effettuato nel **quarto trimestre 2022**.

In sede di conversione del DL n. 198/2022, c.d. "Decreto Milleproroghe" all'art. 15 è stato introdotto il nuovo comma 1-quinquies, il quale modificando l'art. 7, DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis" ha:



- **differito dal 31.3 al 30.6.2023** il termine di utilizzo in compensazione del credito d'imposta a favore delle imprese agricole / della pesca relativamente all'acquisto di carburante del **terzo trimestre 2022**;
- introdotto anche per tale credito d'imposta l'**invio della comunicazione** all'Agenzia delle Entrate, pena la decadenza della fruizione del credito residuo **al 16.3.2023**.

Con il Provvedimento 16.2.2023 l'Agenzia ha approvato il **modello utilizzabile per la comunicazione dei predetti crediti d'imposta**.


Recentemente con il Provvedimento 1.3.2023 la stessa Agenzia ha integrato il citato Provvedimento 16.2.2023 con il riferimento al credito d'imposta a favore delle imprese esercenti **attività agricola / della pesca** relativo alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante del **terzo trimestre 2022**.

UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA IN COMPENSAZIONE

I crediti d'imposta in esame devono essere utilizzati in compensazione entro i seguenti termini.

Termini utilizzo compensazione crediti d'imposta	
Crediti d'imposta acquisto energia elettrica / gas naturale, relativi: <ul style="list-style-type: none"> • al 3 trimestre 2022; • ai mesi di ottobre e novembre 2022; • al mese di dicembre 2022. 	 entro il 30.9.2023
Crediti d'imposta a favore: <ul style="list-style-type: none"> • delle imprese esercenti attività agricola / della pesca, acquisto carburante 3 trimestre 2022. • delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca, acquisto carburante 4 trimestre 2022. 	 entro il 30.6.2023

Il **mancato invio della comunicazione** entro il 16.3.2023, comporta l'**impossibilità di utilizzare il credito residuo** in compensazione nel mod. F24 **a decorrere dal 17.3.2023**.



Così, ipotizzando un credito energetico relativo al terzo trimestre 2022 pari a € 3.450, nel caso in cui alla data di presentazione della comunicazione in esame (entro il 16.3.2023) sia stato utilizzato in compensazione per € 1.800 è necessario presentare la stessa comunicando il credito maturato (€ 3.450) pena la decadenza dall'utilizzo dell'ammontare residuo (€ 1.650) dal 17.3.2023.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Il modello è composto dal **Frontespizio**, dal **quadro A** e dal **quadro B**. In particolare, nel **Frontespizio** sono richiesti i seguenti dati:

- **codice fiscale** del soggetto beneficiario (persona fisica / soggetto diverso da persona fisica, ad esempio, società di persone, società di capitali), titolare di partiva IVA, che comunica l'**ammontare dei crediti maturati**. Per i/il crediti/o di cui ai codici:
 - **6968 / 6983 / 6993**, il codice fiscale del beneficiario deve essere presente nell'elenco delle imprese energivore per il 2022 ex art. 6, comma 1, Decreto MISE 21.12.2017;
 - **6969 / 6984 / 6994**, il codice attività del beneficiario deve essere compreso in una delle classi (4 cifre) indicate nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero Transizione Ecologica n. 541/2021;
 - **6987 / 6972**, il codice attività del beneficiario deve essere compreso nella Sezione "A" (Agricoltura, silvicoltura e pesca) della Tabella ATECO 2007;
- **codice fiscale** della persona fisica che ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica), riportando il codice "1" nella casella "Codice carica" o dell'eventuale rappresentante legale di minore / interdetto (se il richiedente è una persona fisica), riportando il codice "2".

QUADRO A	
"COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI"	Codice identificativo credito maturato (corrispondente al relativo codice tributo, desumibile dalla Tabella di seguito riportata) e relativa descrizione. Va indicato anche l'importo della spesa agevolata (" <i>Importo di riferimento</i> ") e l'ammontare del credito maturato .

Credito d'imposta	Codice credito	Importo credito maturato
Imprese energivore 3 trimestre 2022	6968	Spesa sostenuta x 25%
Imprese gasivore 3 trimestre 2022	6969	Spesa sostenuta x 25%
Imprese non energivore 3 trimestre 2022	6970	Spesa sostenuta x 15%
Imprese non gasivore 3 trimestre 2022	6971	Spesa sostenuta x 25%
Imprese energivore ottobre / novembre 2022	6983	Spesa sostenuta x 40%
Imprese gasivore ottobre / novembre 2022	6984	Spesa sostenuta x 40%
Imprese non energivore ottobre / novembre 2022	6985	Spesa sostenuta x 30%
Imprese non gasivore ottobre / novembre 2022	6986	Spesa sostenuta x 40%
Imprese agricole / agromeccaniche / della pesca carburante 4 trimestre 2022	6987	Spesa sostenuta x 20%
Imprese energivore dicembre 2022	6993	Spesa sostenuta x 40%
Imprese gasivore dicembre 2022	6994	Spesa sostenuta x 40%
Imprese non energivore dicembre 2022	6995	Spesa sostenuta x 30%

Imprese non gasivore dicembre 2022	6996	Spesa sostenuta x 40%
Imprese agricole / della pesca carburante 3 trimestre 2022	6972	Spesa sostenuta x 20%

QUADRO B	
“REQUISITI”	<p>Il quadro B del nuovo modello non assume più il valore di “<i>Dichiarazione sostitutiva di atto notorio</i>” bensì di “<i>Comunicazione di sussistenza dei requisiti per beneficiare dei crediti d’imposta maturati</i>”.</p> <p>In particolare, il beneficiario deve specificare la tipologia di credito, barrando la relativa casella.</p>

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione va presentata entro 16.3.2023 dal **beneficiario del credito d’imposta** (direttamente oppure tramite un soggetto abilitato) in via telematica mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia.

Per i crediti d’imposta spettanti, il beneficiario può inviare **una sola comunicazione valida**, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, **al lordo dell’ammontare già utilizzato in compensazione** nel mod. F24 **fino alla data della comunicazione stessa**.

Per poter rettificare una comunicazione inviata è necessario richiedere l’annullamento e procedere all’invio della nuova comunicazione entro il 16.3.2023.

Soggetti esonerati dalla comunicazione

La comunicazione **non deve / non può essere inviata** nel caso in cui il beneficiario abbia:

- **interamente utilizzato il credito** maturato in compensazione tramite il mod. F24. Così, ad esempio, si ipotizzi di avere a disposizione i crediti energetici per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre / novembre / dicembre 2022. Il primo, pari a € 2.200, è stato interamente utilizzato nel mese di novembre 2022, quello di ottobre / novembre, pari a € 1.800, è stato interamente utilizzato nel mese di gennaio 2023 e quello di dicembre, pari a € 900, è stato utilizzato per € 300 nel mese di febbraio 2023. La comunicazione all’Agenzia va effettuata soltanto per il credito relativo a dicembre 2022, sempreché alla data di invio della stessa non sia stato utilizzato il residuo importo di € 600;
- **già comunicato** all’Agenzia delle Entrate **la cessione del credito**, fatto salvo che:
 - la comunicazione della cessione sia stata annullata;
 - il cessionario abbia **rifiutato il credito**.



L’invio della comunicazione **non preclude** la possibilità di **procedere successivamente con la cessione del credito**.

Il modello, va sottoscritto con **firma digitale dal beneficiario** dei crediti d’imposta / suo rappresentante. In alternativa, può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso al predetto indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento.

Il modello può essere trasmesso anche **tramite un intermediario** appositamente delegato.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

